



Statuto del Gruppo Fotografico Antenore

In vigore dal 29 Settembre 2015

Art.1) – L'Associazione fotografica denominata "GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE" (in sigla G.F.A.), aderente alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), costituita il 23 aprile 1991, ha Sede in Padova.

Art. 2) – Gli scopi che il "GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE" si prefigge sono:

- a) avvicinare e riunire tutti coloro che si interessano alla fotografia intesa come veicolo culturale, espressione artistica, documento di ricerca e linguaggio universale;
- b) incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme per mezzo di incontri, corsi, esperienze, studi, esposizioni, proiezioni, concorsi ed altre iniziative, anche sotto forma di volontariato, sia come gruppo, sia da parte di singoli Soci, a carattere nazionale ed internazionale;
- c) promuovere e favorire incontri con altri fotografi o persone che comunque gravitano nel mondo della fotografia;
- d) mettere a disposizione dei Soci pubblicazioni, audiovisivi od altro materiale di consultazione ed eventuali attrezzature o materiale d'uso e quant'altro di utile per l'adempimento dei suddetti scopi e per una maggior conoscenza ed approfondimento sia della tecnica fotografica, sia della cultura dell'immagine.

Art. 3) - Il "GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE" è una Associazione senza fini di lucro che ha attuale sede in Padova, Corso Garibaldi n. 41/1

SOCI

Art. 4) – Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che, su domanda d'ammissione diretta agli organi dell'associazione, saranno accettati con delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio e previa valutazione della presenza di un effettivo interesse alla fotografia intesa come veicolo culturale, in corrispondenza con gli scopi del GFA.

Tutti i soci, senza alcuna distinzione, sono egualmente soggetti alla disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota di ammissione e di quella associativa annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche Sociali.

Art. 5) – Sono **Soci Onorari e Presidente Onorario** coloro i quali, in riconoscimento dei loro indiscussi meriti, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono proclamati tali dall'Assemblea Ordinaria.

Sono **Soci Fondatori** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali qualora provvedano al pagamento della quota associativa.

Art. 6) - La qualifica di Socio si perde:

- per **dimissione** a mezzo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia da tale data.
- per **morosità** nel pagamento della quota associativa (vedasi Art.17).
- per **esclusione** in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, o dal presente Statuto, o comunque per giusta causa. Il Socio che ritenesse ingiusta tale sanzione, comminata dal Consiglio Direttivo, ha facoltà di appellarsi per iscritto al Collegio dei Proviviri.

ORGANI SOCIALI

Art 7) – Sono organi del “GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE”

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Presidente
- 3) Il Vice Presidente
- 4) Il Consiglio Direttivo
- 5) Il Collegio dei Proviviri

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8) - L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e può essere **Ordinaria** o **Straordinaria**. I Soci Onorari possono intervenire alle Assemblee ma senza diritto di voto. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.

Il Socio che non interviene all'Assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta da altro Socio votante. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe oltre al proprio voto.

Il Presidente dell'Assemblea viene proposto dal Presidente del GFA in carica, con l'accettazione dell'Assemblea, per alzata di mano.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e di quelli del Collegio dei Proviviri deve svolgersi sempre a scrutinio segreto.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le votazioni nelle Assemblee sono effettuate a scrutinio segreto - salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

Art.9) - L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo entro il mese di giugno di ogni anno presso la Sede Sociale od in altra Sede con avviso scritto o tramite e-mail inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione all'ultimo domicilio conosciuto dei Soci. Nell'avviso dovranno altresì essere comunicati il luogo, data ed ora sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno, il tutto sottoscritto dal presidente del “GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE” (o da chi ne fa le veci).

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di più della metà degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci votanti presenti purché superiore a dieci; la seconda convocazione potrà essere convocata, già nell'invito della prima convocazione, con almeno 24 ore di distacco. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza l'Assemblea sarà riconvocata in data da stabilire in detta sede e non prima di otto giorni, e sarà valida con la presenza di qualunque numero di Soci Ordinari.

Art.10) - **L'Assemblea Ordinaria** ha il **compito** di:

- Deliberare sull'andamento generale dell'attività svolta sulla quale il Consiglio Direttivo presenterà la sua relazione.
- Approvare annualmente il rendiconto consuntivo economico e finanziario e quello preventivo per il successivo anno sociale redatto dal Consiglio Direttivo.
- Ratificare la quota sociale – e l'eventuale modifica della quota e procedura di ammissione a socio – su proposta del Consiglio Direttivo.
- Discutere e deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e sulle proposte avanzate dai Soci per il nuovo anno sociale.
- Procedere ogni due anni alla elezione dei sette membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri del

Collegio dei Proviviri. Le cariche di appartenenza al Consiglio Direttivo e ai Proviviri sono tra di loro incompatibili.

Le candidature potranno essere presentate non meno di sette giorni prima dell'Assemblea e saranno eleggibili tutti i Soci Ordinari.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art.11) - L'Assemblea Straordinaria

E' convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quarto dei Soci Ordinari, con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria per qualsiasi argomento di carattere straordinario o per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% dei Soci Ordinari; in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno un terzo dei Soci Ordinari. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti o rappresentati.

Il Presidente

Art.12) - Il Presidente del "GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE" viene eletto direttamente dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni; ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Il Presidente ha il compito di: Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; dirigere l'attività del Gruppo del quale è responsabile; adottare provvedimenti d'urgenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo; concedere deleghe per particolari compiti e funzioni. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente, anch'egli eletto dal Consiglio Direttivo; in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere che ha maggior anzianità associativa.

Il Consiglio Direttivo

Art.13) - Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri. Nel caso di parità di voti verrà eletto consigliere il socio con maggiore anzianità associativa. Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei Soci non eletti. In assenza di soci non eletti il consiglio direttivo sarà ritenuto valido purché sia costituito da almeno cinque membri.

Qualora il Consiglio Direttivo non sia più validamente costituito, decadrà automaticamente anche il Collegio dei Proviviri di cui all'art. 15 e si renderà necessario procedere a nuove elezioni entro e non oltre i tre mesi successivi. Durante tale periodo il Presidente e il Tesoriere garantiranno esclusivamente le funzioni di ordinaria amministrazione e lo svolgimento di attività associative già pianificate.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art.14) - Entro 15 giorni dalle avvenute elezioni Il Consigliere che ha maggior anzianità associativa convoca il Consiglio Direttivo. In tale prima riunione il Consiglio nomina, fra i consiglieri eletti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo non compete compenso di alcun genere salvo l'eventuale rimborso di spese vive che, una volta autorizzati, avessero dovuto sostenere per l'associazione.

Al Consiglio Direttivo è demandato di emanare appositi Regolamenti di attuazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente ed è valido se è presente più della metà dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri non hanno facoltà di delega. Decade dal suo incarico il Consigliere che, per tre volte e senza giustificato motivo, risulti assente alle riunioni. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri questi saranno sostituiti dai primi esclusi in votazione.

Il Collegio dei Proviviri

Art.15) - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri: essi vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria e durano in carica due anni. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di valutare le violazioni agli articoli del presente Statuto ed ai Regolamenti di Attuazione, dirimere le controversie tra i Soci ed il "GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE", intervenire quale conciliatore tra i Soci e proporre al giudizio del Consiglio Direttivo l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai commi precedenti e nei

confronti dei Soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi nei confronti del Gruppo.

Qualora vengano a mancare uno o più membri si applicano le norme dell'Art. 13, secondo capoverso. In assenza di soci non eletti il Collegio sarà ritenuto valido purchè sia costituito da almeno due membri.

Qualora il Collegio non sia più validamente costituito, non decadrà automaticamente anche il Consiglio Direttivo, e si renderà necessario procedere unicamente a nuove elezioni del Collegio entro e non oltre i tre mesi successivi.

ENTRATE FINANZIARIE

Art.16)

Le entrate finanziarie del "GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE" sono costituite dalle quote di ammissione dei nuovi Soci, dalle quote annuali dei Soci Ordinari, dal contributo alle spese per l'organizzazione di Corsi, Mostre e Manifestazioni connesse con gli scopi dell'Associazione e da ogni altro contributo versato da enti o persone.

La quota di ammissione e quella sociale annuale sono stabilite ogni anno dall'Assemblea Ordinaria, a seconda delle esigenze dell'associazione e conformemente ai rendiconti approvati, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.17) – Il pagamento della quota associativa, come deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere effettuato dal Socio Ordinario entro il mese di gennaio dell'anno di competenza. Il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale entro tale data, verrà invitato a mezzo lettera o e-mail a sanare la propria posizione. Tutti coloro che effettuano il pagamento della quota annuale o si iscrivono dopo il 31 gennaio non hanno diritto al voto nell'anno solare in corso.

DURATA

Art.18) - Il "GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE" ha durata illimitata e si estinguerà allorché il numero dei suoi Soci sarà ridotto a meno di tre. In tal caso gli ultimi componenti del Consiglio Direttivo in carica dovranno invitare i Soci Ordinari, compresi quelli receduti negli ultimi tre anni, a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata da recapitarsi all'ultimo domicilio conosciuto, a partecipare in data fissata entro trenta giorni, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare uno o più liquidatori.

Disposto lo scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio sociale. Esaurita la liquidazione il patrimonio che resta sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19) - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle normative di legge vigenti in materia di associazioni.

Il presente Statuto, partendo dall'originario datato 23 Aprile 1991, riporta le modifiche apportate dalle Assemblee Straordinarie dei Soci del 30 Giugno 2009, dell' 08 Novembre 2012, del 04 Giugno 2013 e del 29 Settembre 2015 e da quest'ultima data entra in vigore.
